COMUNE DI NAPOLI

PROGRESSIVO ANNUALE:
30 OTT 2012
PROG. n. 1121

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ORDINANZA SINDACALE

Disposizioni urgenti per ridurre le criticità del ciclo rifiuti.

PG/2012/821520
del 26-10-2012

IL SINDACO

Premesso che:

- la riduzione della quantità di rifiuti da smaltire potrà essere raggiunta solo a seguito della completa attivazione delle iniziative avviate a partire dalla delibera Giunta n. 739 del 16 giugno 2011;
- è stato avviato il trasferimento transfrontaliero di una parte dei rifiuti prodotti a Napoli e nella provincia di Napoli.

Considerato che:

- per limitare le conseguenze dovute alla particolare situazione di criticità connessa alla mancanza di siti di conferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani è necessario dettare disposizioni per il contenimento della produzione dei rifiuti urbani;
- per la medesima ragione, è altresì necessario dettare specifiche disposizioni sia per il corretto conferimento dei rifiuti provenienti da locali e luoghi ad uso di civile abitazione sia per quelli provenienti da attività economiche, da Enti ed Associazioni, da uffici pubblici o aperti al pubblico;
- le esigenze sopra rappresentate si palesano come urgenti ed indifferibili in considerazione del fatto che i connessi fattori di rischio risultano incrementati nel periodo estivo a causa delle alte temperature;
- l'irregolare conferimento di rifiuti, infatti, specie se derivanti da attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, oltre al grave pregiudizio per il decoro urbano, rappresenta una grave minaccia per l'igiene pubblica per le molteplici potenziali conseguenze di tali condotte, tra le quali l'alterazione dei rifiuti stessi ed il pericolo di combustione come segnalato da A.S.I.A S.p.A;

ritenuto, in relazione alla natura rilevante degli interessi tutelati, volti a garantire l'incolumità della collettività dal rischio di natura igienico – sanitaria conseguente alla non corretta gestione dei rifiuti, di dover prevedere idonee ed efficaci misure di conferimento della frazione indifferenziata;

ritenuto, altresì, che, al fine di assicurare una corretta gestione dei rifiuti stessi da parte dei titolari di attività economiche, sia necessario fornire le prescrizioni di cui al presente provvedimento di strumenti di natura sanzionatoria atti a garantirne la cogenza e prescrittività;

dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 508 del 26 giugno 2012 è stata proposta al Consiglio comunale la modifica del regolamento comunale per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, al fine di introdurre anche sanzioni accessorie a carico dei titolari di attività economiche che incorrano nella reiterazione di alcune violazioni di cui al regolamento stesso;

ritenuto di dover procedere ad introdurre ulteriori sanzioni afflittive con la sospensione dell'attività, in caso di reiterazione della violazione, per alcune fattispecie contemplate nella presente ordinanza, cosi come individuate e definite nella tabella sub ALLEGATO 1;

rilevato che l'art. 8bis della L. 689/1981 esclude la possibilità di reiterazione qualora intervenga il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, vanificando la portata della sanzione accessoria;

ritenuto, pertanto, di dover prevedere l'impossibilità per i trasgressori, se titolari di attività economiche, di procedere al pagamento in misura ridotta per le violazioni del regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, laddove, con il presente atto, viene prevista l'applicazione della sanzione accessoria in caso di reiterazione;

ritenuto che la natura degli interessi tutelati e l'esigenza di tutelare la salute pubbliche dai potenziali pericoli conseguenti ad una non corretta gestione dei rifiuti da parte dei titolari delle attività economiche, consentano di ricorrere allo strumento di cui all'art. 50, comma 4, del citato D. Lgs. 267/00,

O R D I N A

1) I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti nei contenitori dedicati (stradali o individuali) in buste ben chiuse. Il conferimento dei rifiuti indifferenziati nei contenitori stradali è consentito esclusivamente dopo le ore 20,00 e fino alle ore 22,00; per i soli edifici scolastici è possibile derogare a tale orario ed è permesso agli operatori di conferire i rifiuti indifferenziati ad orario di chiusura dell'istituto che ha prodotto i rifiuti. Gli uffici pubblici e/o gli uffici che erogano servizi pubblici aperti al pubblico potranno ottenere apposita deroga all'orario di conferimento sopra indicato: tale deroga dovrà essere previamente concordata e formalizzata per iscritto con Asia Napoli spa ed in ogni caso non dovrà prevedere alcun costo aggiuntivo a carico del soggetto erogatore del servizio di prelievo e raccolta.

2) <u>All'Asia Napoli spa</u>: di effettuare il servizio attraverso punti di raccolta differenziata itinerante per consentire ai cittadini il conferimento dei rifiuti differenziati, secondo il calendario riportato nell'ALLEGATO 2 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

3) <u>Al Comando della Polizia locale di Napoli:</u> di assicurare, con la predisposizione di servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio, ogni forma di assistenza necessaria al personale di Asia impiegato nelle attività qui ordinate ed in particolare in quelle per la

raccolta differenziata itinerante, impartendo opportune disposizioni per l'impiego del nucleo di Polizia ambientale e di personale delle unità operative territoriali.

4) È fatto divieto:

a) a tutti gli esercenti attività commerciali o pubblici esercizi ed a tutti i responsabili degli uffici pubblici o aperti al pubblico di depositare i rifiuti differenziati all'esterno dei contenitori dedicati (stradali o individuali) ad esclusione degli imballaggi in carta e cartone che devono invece, essere conservati all'interno dei propri locali e conferiti (opportunamente ripiegati e legati, esclusivamente nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale o ufficio) esclusivamente secondo il calendario predisposto da Asia Napoli spa riportato nell'ALLEGATO 3 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza; per i piatti e i bicchieri monouso di plastica dopo l'utilizzo dovranno essere conferiti nei contenitori dedicati alla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, essi dovranno essere svuotati prima del conferimento, fatte salve le normali tracce di quanto hanno contenuto, ciò al fine di non sporcare tutto il materiale raccolto e di non rendere più gravoso ed antigienico il successivo lavoro di selezione e di avvio a riciclo o recupero; la frazione indifferenziata, invece, andrà conferita con le modalità di cui al punto 1) del dispositivo del presente atto;
b) a tutti gli esercenti attività commerciali o pubblici esercizi ed a tutti i responsabili degli uffici pubblici o aperti al pubblico di depositare i rifiuti indifferenziati all'esterno dei contenitori dedicati;
c) a tutti gli esercenti attività commerciali di grande distribuzione o al dettaglio di vendere prodotti vegetali non defoliati con obbligo di conferire gli scarti negli appositi contenitori per la raccolta della frazione organica;
d) a tutti gli esercenti attività commerciali di grande distribuzione o al dettaglio di conferire nei contenitori dei rifiuti prodotti scaduti o non vendibili per difetto di imballaggio;
e) ai titolari di cantieri edili aperti nel territorio cittadino di depositare i rifiuti inerti derivanti dall'attività edilizia al di fuori degli appositi contenitori di cui il cantiere dovrà essere necessariamente provvisto;
f) a tutti i cittadini:
   - di utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle vigenti nella propria zona, conferendo i rifiuti, differenziati per tipologia, esclusivamente nei contenitori dedicati (stradali o condominiali); per i rifiuti indifferenziati il conferimento deve avvenire in buste ben chiuse nei contenitori dedicati (stradali o condominiali). Il conferimento dei rifiuti indifferenziati nei contenitori stradali è consentito esclusivamente dopo le ore 20,00 e fino alle ore 22,00; la frazione indifferenziata andrà conferita con le modalità di cui al punto 1) del dispositivo del presente atto;
   - di conferire rifiuti ingombranti in modalità diverse da quelle previste dal servizio di raccolta gratuito di Asia Napoli spa previa prenotazione al numero verde 800 16 10 10, ovvero in modalità diverse dal conferimento gratuito presso i centri di raccolta comunale di via Saverio Gatto, via Ponte della Maddalena, viale della Resistenza e via Emilio Salgari e dal conferimento gratuito ai centri mobili di raccolta straordinaria;
   - di inserire nei sacchetti utilizzati per il conferimento dei rifiuti, oggetti taglienti quali vetri, ceramiche, metalli vari; i rifiuti contenti oggetti taglienti dovranno essere conferiti esclusivamente ai centri di raccolta comunali o ai punti di raccolta differenziata itinerante di cui all'ALLEGATO 2;

- di effettuare attività di volantinaggio di natura commerciale e/o pubblicitaria; è altresì vietata la distribuzione di qualsiasi materiale cartaceo in occasione di manifestazioni sportive e di altre manifestazioni pubbliche.

5) Attesa la rilevanza sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini del rispetto delle prescrizioni di cui sopra, salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 150,00 euro ad un massimo di 500,00 euro.
6) Di introdurre le ulteriori sanzioni consistenti nella sospensione delle attività economiche, in caso di reiterazione della violazione, per alcune fattispecie di violazione di cui alla tabella delle sanzioni di cui all'art. 47 del Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, come individuate nella tabella sub ALLEGATO 1.
7) Per le violazioni per le quali l'allegata tabella prevede la sanzione accessoria in caso di reiterazione di cui all'art. 8bis della L. 689/1981, non è ammesso il pagamento in misura ridotta e la relativa sanzione è determinata secondo i criteri di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 14 luglio 2008. In caso di accertamento di una delle violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria e non è ammesso il pagamento in misura ridotte, la Polizia locale provvederà ad emettere la relativa ordinanza – ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981 e, in caso di prima violazione, darà atto che in caso di reiterazione ai sensi dell'art. 8bis della L. 689/1981, si provvederà all'applicazione della sanzione accessoria prevista. In caso di reiterazione di una delle violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria, la Polizia Locale, trascorsi i termini per l'impugnazione o in caso di rigetto dell'eventuale ricorso, irrogherà la sanzione pecuniaria e applicherà la relativa sanzione accessoria con ordinanza – ingiunzione.
8) La presente ordinanza ha validità per 180 (centoottanta) giorni salvo diversa disposizione, ed è pubblicata in data odierna all'Albo pretorio del comune di Napoli e conseguentemente sono sospese le disposizioni vigenti in contrasto con quelle qui contenute.
9) La presente ordinanza è immediatamente comunicata al Prefetto di Napoli ed è altresì comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente, al Presidente della Regione Campania e al Presidente della Provincia di Napoli. La presente ordinanza per adempimento e più ampia diffusione è inviata:
    - all'Asia Napoli spa;
    - all'Asl Napoli 1;
    - all'Arpac;
    - alla Polizia locale;
    - alle municipalità;
    - alle associazioni di categoria.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica o notorietà del presente provvedimento, ovvero, in via alternativa, mediante il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa.

Il Sindaco
Luigi de Magistris